

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 15 marzo 2021

**D.g.r. 10 marzo 2021 - n. XI/4398
Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i
destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni
di Rete per il Lavoro**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Visti i provvedimenti governativi che hanno dichiarato e disciplinato lo stato di emergenza sanitaria per Covid-19:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza sanitaria da Covid-19;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, dell'articolo 4;
- i successivi provvedimenti governativi e le ordinanze regionali con cui è stato prorogato e disciplinato lo stato di emergenza e disposte misure restrittive per il contenimento dei contagi, in particolare i recenti d.p.c.m. 7 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e il d.l. n. 172/2020;

Considerato che i provvedimenti introdotti a livello nazionale connessi alla crisi sanitaria da COVID-19, e il protrarsi delle restrizioni di attività economiche e produttive, hanno determinato un forte impatto negativo sul contesto socio-economico lombardo, sul mercato del lavoro e sulla condizione economica di molte categorie di lavoratori;

Richiamato l'accordo tra Ministro per il Sud e Regione Lombardia il 16 luglio 2020 per far fronte all'emergenza sanitaria per Covid 19, che prevede l'assegnazione a Regione Lombardia di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex. Art.242 del d.l. 34/2020 destinate alla riprogrammazione di alcune misure del POR 2014-2020. In tale ambito, sono destinate risorse per le politiche attive per un ammontare di Euro 100 Milioni;

Visto l'Avviso Comune «Indirizzi fondanti per il potenziamento delle misure di politica attiva regionali per la ripresa» sottoscritto con le parti sociali e comunicato in Giunta il 26 ottobre 2020 con cui è stato definito un primo quadro di interventi per sostenere la ripresa occupazionale nel periodo di post-emergenza per Covid-19, fra cui una misura di incentivi rivolti alle imprese che assumeranno persone disoccupate o a rischio di disoccupazione nell'ambito delle politiche attive regionali, Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro che sono rifinanziate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Richiamata la d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020» che ha definito le «Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro» quale misura universale di politica attiva e i successivi provvedimenti che hanno apportato modifiche e integrazioni alla misura, in particolare, la d.g.r. n.3470/2020 approvata alla luce del nuovo contesto occupazionale legato all'emergenza sanitaria per Covid 19, che rifinanzia la misura a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Richiamata la successiva d.g.r. n. 3870/2020 del 17 novembre u.s. con cui, in particolare, è stata prevista l'introduzione della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari della dote, fissando alcuni primi criteri di attuazione;

Richiamata la d.g.r. n. 4074/2020 del 21 dicembre u.s. con cui sono state definite le linee guida fondanti della Fase II dell'Avviso di Reti per il Lavoro prevedendo l'introduzione della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari dei progetti di rete;

Visti gli Avvisi che hanno approvato le due misure Dote Unica Lavoro Fase III e Azioni di Rete per il Lavoro Fase II finanziate con il FSC, rispettivamente il d.d.u.o n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.cc.mm e il d.d.u.o n. 1036 del 2 febbraio 2021;

Atteso che, sulla base dei dati di monitoraggio delle politiche attive, si stima una richiesta di incentivi di circa 1.000 - 1.500 domande di contributo a seguito di assunzione nell'arco di un biennio;

Considerato che, alla luce del nuovo contesto di crisi occupazionale e di profonda trasformazione degli scenari economici, si rende necessario adottare nuove modalità attuative delle misure di politica attiva che consentano di raggiungere direttamente quelle imprese che esprimono domanda di lavoro, così da sollecitare un ruolo attivo del mondo imprenditoriale nei percorsi di reimpiego;

Ritenuto di attuare la nuova misura «Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali dote unica lavoro e azioni di rete per il lavoro» secondo gli indirizzi definiti nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che, sulla base dei dati di monitoraggio delle politiche attive, si stima una richiesta di incentivi di circa 1.000 - 1.500 domande di contributo a seguito di assunzione nell'arco di un biennio;

Considerato che il contesto della crisi generata dall'emergenza Covid-19, con il venir meno del blocco dei licenziamenti, impatterà sui livelli occupazionali e sul ricorso agli ammortizzatori sociali con particolare riferimento alla NASpI;

Considerato che una risposta alle crisi aziendali potrà avvenire anche dall'esperienza di nuove imprese rigenerate in forma di cooperativa che vedono protagonisti gli ex dipendenti di un'azienda in crisi divenuti soci (c.d workers buyout) e che, a tal fine, investono nella nuova impresa la liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione (NASpI) come previsto dalla circolare INPS n. 174/2017;

Ritenuto, pertanto, di prevedere che, nell'ambito della misura, potranno essere previsti particolari meccanismi di incentivazione per le assunzioni di lavoratori uscenti da aziende in situazione di crisi, procedura concorsuale o fallimento costituitisi in cooperativa;

Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità di ampliare il target dei lavoratori in linea con le misure nazionali dedicata ai giovani, con particolare riferimento ai destinatari del programma di Garanzia Giovani gestito da Regione Lombardia;

Ritenuto di demandare alla Direzione competente l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento;

Preso atto, come già stabilito, che gli interventi di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria attraverso un primo stanziamento di €.20.000.000,00 nell'ambito delle risorse destinate alle politiche attive di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r.n. 3372 del 14 luglio 2020 e ai capitoli di spesa del bilancio regionale - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Ritenuto di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura nel rispetto:

- del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- «Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01», volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

Considerato che con l'Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 recependo modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 finale, che ha tra l'altro previsto, in deroga, per le microimprese o piccole imprese, anche se in difficoltà l'ammissibilità al contributo purché non soggette a procedura concorsuale al momento della concessione;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo e che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;

Considerato che con l'Aiuto SA.59655, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 - SA.58547 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2021;

Verificato che per l'aiuto SA.59655 la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 è quella già effettuata per l'aiuto SA.58547 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 15880;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 564 final che adotta la quinta modifica del Quadro Temporaneo e che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2021) 564 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 - SA.58547 - SA.59655, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi:

- i sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito altresì che, in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.59655, le concessioni che sono successive al 30 giugno 2021 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.57021-SA.58547 - SA.59655), avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 15 marzo 2021

aiuti di Stato entro il 30 giugno 2021 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Mercato del lavoro;

Stabilito altresì che gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, a titolo di abbattimento tassi a valere sul Regime quadro della disciplina degli aiuti SA. 59655:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021, salvo proroghe e dell'aiuto SA. 59655, a seguito della proroga del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- sono concessi agli operatori economici che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;
- possono essere concessi alle microimprese e alle piccole imprese già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedura concorsuale al momento della concessione;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023;

Ritenuto che nel caso in cui la concessione dei contributi avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis»:

- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;
- gli operatori economici beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che: - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.58547 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 15880;

Acquisito nella seduta del 23 febbraio 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della d.g.r.n. 6777 del 30 giugno 2017;

Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità di ampliare il target dei lavoratori in linea con le misure nazionali dedicata ai giovani, con particolare riferimento ai destinatari del programma di Garanzia Giovani gestito da Regione Lombardia;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto l'art. 6 della l.r. 22/2020 che prevede «In sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). La Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali dote unica lavoro e azioni di rete per il lavoro» da realizzarsi secondo i criteri illustrati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che gli interventi di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nello stanziamento di € 20.000.000,00 nell'ambito delle risorse destinate alle politiche attive di cui dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r.n. 3372 del 14 luglio 2020 e ai capitoli di spesa del bilancio, regionale - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;

3. di demandare alla Direzione competente l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento;

4. di prevedere che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura nel rispetto:

- del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA. 59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

5. di stabilire che, in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA. 59655, le concessioni successive al 30 giugno 2021 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.58547), avverranno in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando

l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 30 giugno 2021 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Mercato del Lavoro;

6. di prevedere che, in fase attuativa, nell'ambito della misura, potranno essere previsti particolari meccanismi di incentivazione per le assunzioni di lavoratori uscenti da aziende in situazione di crisi, procedura concorsuale o fallimento costituitisi in cooperativa;

7. di prevedere altresì la possibilità di ampliare il target dei lavoratori in linea con le misure nazionali dedicata ai giovani, con particolare riferimento ai destinatari del programma di Garanzia Giovani gestito da Regione Lombardia;

8. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 avverrà in sede di adozione dei decreti attuativi;

9. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A**Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro****Obiettivo**

L'intervento si propone di potenziare l'efficacia delle misure di reimpiego dei lavoratori finanziate da Regione Lombardia, anche alla luce dei differenziali di genere e di fascia d'età nei tassi di occupazione, orientando fortemente le azioni verso le imprese che assumono, in particolare quelle che esprimono una domanda di personale riqualificato rispetto all'evoluzione dei processi produttivi in atto. In tal senso, la misura concorre a sostenere il fabbisogno delle imprese in fase di rilancio o trasformazione e ad accorciare i tempi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Nello specifico, la misura sostiene, attraverso un pacchetto di incentivi occupazionali, le imprese che assumono i destinatari delle politiche attive regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro, in complementarità con quanto già fa il programma garanzia Giovani.

Destinatari

Sono ammessi gli incentivi per l'assunzione di disoccupati e occupati sospesi in esubero che hanno aderito a Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro e per cui viene conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo nell'ambito di tali percorsi.

I destinatari devono essere in possesso dei requisiti già previsti per accedere a tali misure, inoltre:

- se disoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia;
- se occupati sospesi, dipendenti presso sedi operative ubicate in Lombardia (anche se residenti o domiciliati fuori Regione).

Con provvedimento attuativo saranno specificati i requisiti di accesso relativi ai destinatari privi di residenza in Lombardia, al fine di favorire prioritariamente l'occupazione stabile dei lavoratori che vivono sul territorio lombardo.

Saranno inoltre definite particolari condizioni di accesso agli incentivi per i soci lavoratori che provengono da imprese in crisi e che, anche al di fuori dai percorsi di politica attiva regionali, costituiscono o acquisiscono un'impresa (cd. "workers buy out").

Beneficiari

Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro che assumono lavoratori presso unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo;
- gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Dal contributo sono esclusi i contratti di lavoro domestico e i datori di lavoro privati senza partita IVA. Sono altresì escluse le imprese con attività relative ai seguenti Codici Ateco:

- 96.04.1 - 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. “centri massaggi”);
- 92.00.01 - 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ad es. “slot machine”, “Video Lottery”, sale scommesse, etc.);
- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop).

Sono escluse le pubbliche amministrazioni, le aziende controllate dalla pubblica amministrazione, le società di assistenza tecnica coinvolte nell’Avviso e gli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro di Regione Lombardia.

Sono, inoltre, esclusi i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

I provvedimenti attuativi disciplinano nel dettaglio i requisiti e le condizioni di accesso al contributo e le cause di esclusione in coerenza con la normativa nazionale e regionale.

Ammontare del contributo

Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:

- lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €
- lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 €
- lavoratori over 55: 7.000 €
- lavoratrici over 55: 9.000 €

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”).

Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo e avviati nell’ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti:

- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione.

I provvedimenti attuativi disciplinano nel dettaglio i requisiti dei contratti di lavoro applicabili ai contratti individuali incentivati attraverso la presente misura, a tutela della qualità del rapporto di lavoro, in coerenza con la normativa nazionale, i principi e i valori della contrattazione collettiva.

L’erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta dell’azienda:

- a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale;

- in un'unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.

Il contributo è subordinato all'effettiva permanenza del lavoratore presso l'impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione del contributo, e alla verifica dei pagamenti eseguiti dall'impresa.

Dotazione di risorse

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a € 20.000.000,00 a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale in data 16 luglio 2020 sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.G.R. n. XI/3372 del 14/07/2020.

Regime di Aiuto di Stato

A scelta dell'impresa, il contributo può essere erogato, a normativa vigente, nell'ambito:

- del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19;
- del regime *de minimis*.

Monitoraggio e valutazione

Regione verificherà, secondo le scadenze e le modalità che saranno definite dai provvedimenti attuativi, la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro destinatario del beneficio e la localizzazione della sede di lavoro sul territorio lombardo.

I risultati relativi agli inserimenti lavorativi realizzati saranno trasmessi con cadenza periodica alle parti sociali firmatarie dell'Avviso Comune sottoscritto il 22 ottobre e comunicato alla Giunta Regionale nella seduta del 26 ottobre 2020.